



PROVINCIA DI FROSINONE
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 101 del 19/12/2025

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI 2026. MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE. APPROVAZIONE

Il giorno 19 di dicembre 2025, nel Palazzo dell'Amministrazione Provinciale, nell'apposita sala, il Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente decreto.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 56 del 7.04.2014, ad oggetto: "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", e ss. mm. e ii.;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "*Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali - Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*";

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 19 agosto 2014, ad oggetto: "*Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali*";

Visto l'allegato D alla richiamata Circolare n. 32 del 2014, secondo cui per la situazione demografica della Provincia di Frosinone di 492.661 abitanti (Dati Istat 2011), le fasce sono così sintetizzabili:

Fasce demografiche previste dall'articolo 1, comma 33, della legge 7 aprile 2014, n. 56	Colori delle schede di votazione
<i>Fascia A) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti</i>	<u>azzurro</u>
<i>Fascia B) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti</i>	<u>arancione</u>
<i>Fascia C) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti</i>	<u>grigio</u>
<i>Fascia D) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti</i>	<u>rosso</u>
<i>Fascia E) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti</i>	<u>verde</u>

Visto il decreto presidenziale n. 99 del 19.12.2025, con il quale è stata indetta per **Domenica 8 marzo 2026** l'elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone;

Visto il decreto presidenziale n. 100 del 19.12.2025 di costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto l'allegato A di cui all'art. 1, comma 34, della legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014, a oggetto: " *Criteri e operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui e' commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle città metropolitane e delle province*", secondo cui: " *Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna città metropolitana e a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:*

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, approssimato alla terza cifra decimale e secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000";

Ritenuto di approvare il nuovo " *Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone*", di cui ai decreti presidenziali n. 154 del 30.11.2016, n. 170 del 13.12.2016, n. 114 del 20.09.2018, n. 17 del 21.02.2019, n. 150 del 08.11.2021, e n. 130 del 08.11.2022, e ss. ii., in quanto modificato dal presente atto, e la modulistica, come predisposta dall'UPI, sul relativo link operativo dedicato alle procedure e agli adempimenti per il rinnovo degli organi provinciali;

Dato atto che, come sottolineato da Ministero dell'Interno nella detta Circolare n. 32/2014, " *...l'organizzazione concreta delle consultazioni ed ogni onere finanziario correlato non possono che far capo all'Ente territoriale interessato*";

Considerata l'urgenza degli adempimenti da porre in essere per il rinnovo del Presidente della Provincia di Frosinone, in esecuzione della legge n. 56/2014 e ss. mm. e ii.;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Richiamato il decreto presidenziale n. 99 del 19.12.2025, con il quale è stata indetta per **Domenica 8 marzo 2026** l'elezione per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone, e i conseguenti adempimenti sintetizzabili nella tabella che segue:

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 e ss. mm. e ii.							
Elezioni di secondo grado del Consiglio Provinciale di Frosinone							
(Termini dei principali adempimenti)							
ENTRO MARTEDI' 27 GENNAIO 2026	DOMENICA 1 FEBBRAIO 2026	VENERDI' 6 FEBBRAIO 2026	DA DOMENICA 15 A LUNEDI' 16 FEBBRAIO 2026	DA MARTEDI' 17 FEBBRAIO A SABATO 21 FEBBRAIO 2026	ENTRO SABATO 28 FEBBRAIO 2026	DA DOMENICA 1 FEBBRAIO A SABATO 7 MARZO 2026	DOMENICA 8 MARZO 2026
Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia. Contestuale costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia	Primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia	Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Presentazione delle Liste di candidati presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia	Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati ed eventuali integrazioni istruttorie	Pubblicazione delle Liste di candidati definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia	Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale	SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20
Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione	Il 35° giorno antecedente quello di votazione	Il 30° giorno antecedente quello della votazione	Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione	Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione	Entro l' 8° giorno antecedente quello di votazione	Dal 35° giorno al giorno prima della votazione	
Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5	Legge 56/14 commi 61 e 73	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8	Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11	Legge 56/14 comma 62

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, n. 308 del 5.08.2008, n. 11 del 15.01.2010, Decc. press. n. 125 del 28.07.2015, n. 9 del 23.01.2017 e n. 40 del 03.05.2023;

Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 18.06.2015;

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss., mm. e ii.;

DECRETA

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente Decreto.
2. di adottare, nel testo allegato alla presente, il "*Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale di Frosinone*", e la modulistica, come predisposta dall'UPI, sul link operativo dedicato alle procedure e agli adempimenti per il rinnovo degli organi provinciali:
3. di dare atto che le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, saranno scaricabili dal sito www.provinciafr.it, nella apposita sezione "*Elezioni provinciali 2026*", fatta salva l'applicazione di eventuali e successive norme di carattere nazionale;
4. di dare mandato agli uffici competenti per i conseguenti adempimenti;
5. di dichiarare il presente decreto, vista l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente da
IL Presidente
DI STEFANO LUCA

Documento firmato digitalmente da
IL Segretario Generale
SCARSELLA AMEDEO

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

PROVINCIA DI FROSINONE



MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE

redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss. mm. e ii.

SOMMARIO

Premessa

Art. 1- Finalità

Capo I Costituzione e composizione dell'ufficio elettorale

Art. 2 – Procedimento elettorale

Art. 3 – Ufficio elettorale

Capo II Elettorado attivo e passivo

Art. 4 – Elettorado attivo

Art. 4 – Elettorado passivo

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo e dell'indice di ponderazione

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni

Art. 10 – Formazione delle candidature

Art. 11 – Candidatura a presidente della provincia

Art. 12 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

Art. 13 – Le sottoscrizioni

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

Capo IV Presentazione delle candidature

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

Capo V Esame delle candidature

Art. 20 – Procedure di verifica

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

Art. 23 – Verifica delle candidature

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

Art. 25 – Completamento esame delle candidature

Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali – sorteggi

Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

Art. 28 - Sede delle operazioni di voto

Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio

Art. 31 - Funzioni del vicepresidente

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori.

Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale

Art. 34 - Votazioni

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

Art. 38 - Materiale elettorale

Art. 39 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

Art. 40 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

Art. 41 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Art. 42 - Disposizioni finali

Premessa

Il presente manuale elettorale per la elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Frosinone viene redatto in applicazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) come modificata dal Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014.

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 e ss.mm. e ii. inerenti agli organi delle province, alla loro elezione e funzionamento.

Il presente manuale norma le modalità di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente. In quest’ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Il manuale è composto in capi e articoli.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della Legge 56/2014 e ss.mm. e ii., ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della provincia di Frosinone.

CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia e/o per l'elezione del consiglio provinciale di Frosinone almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'ente, e trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun albo. Il decreto dovrà rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.
4. L'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.
5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

Art. 3 – Ufficio elettorale

1. Presso la Provincia è costituito l'ufficio elettorale composto da un soggetto responsabile e un numero adeguato di componenti scelti tra il personale dipendente dalla Provincia. Il personale del Segretariato Generale è in ogni caso inserito nella dotazione dell'Ufficio Elettorale. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione.
2. E' istituito, nell'ambito dell'Ufficio Elettorale, di cui al comma 1, un seggio elettorale composto da un dirigente della Provincia, o funzionario apicale, che lo presiede, e da almeno quattro funzionari o impiegati dell'Ente stesso, e una sottosezione di analoga composizione.
3. La costituzione dell'ufficio elettorale avviene con provvedimento del Presidente della Provincia da adottarsi contestualmente alla adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
4. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
5. Il responsabile dell'ufficio elettorale viene individuato nella figura del Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente della Presidenza – Urp – Comunicazione Istituzionale, quale coordinatore organizzativo. I componenti dell'Ufficio Elettorale sono individuati dal Presidente della Provincia tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.
6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il provvedimento di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi, ove detta sostituzione non sia già prevista come automatica nel decreto di costituzione dell'Ufficio.

CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Art. 4 – Elettorato attivo

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L.56/2014, la base elettorale per l'elezione del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali è rappresentata dall'insieme dei consiglieri e dei sindaci dei comuni della provincia di Frosinone, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.
2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune.

Art. 5 – Elettorato passivo

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021, ai sensi dell'art. 17bis, comma 1 del decreto-legge n. 162/2019.
2. A norma dell'art. 1, comma 69, della L.56/2014, sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia.

Art. 6 – Requisiti per la candidatura

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di presidente o di consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei sindaci sia alla carica di presidente sia alla carica di consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente presidente della provincia e consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di presidente della provincia ed il seggio di consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo e dell'indice di ponderazione

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza
3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito internet della provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'ufficio elettorale provvede a fare apposite annotazioni sulla liste di elettori.
5. Il Servizio Segretariato Generale tiene l'elenco aggiornato degli amministratori comunali in carica il quale costituisce l'anagrafe elettorale provinciale.
6. L'anagrafe elettorale provinciale comprende, in relazione alle caratteristiche demografiche della provincia di Frosinone, il corpo elettorale suddiviso in cinque fasce demografiche come previste dalla legge:
- fascia A di colore azzurro per comuni fino a 3.000 abitanti;
 - fascia B di colore arancione per comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
 - fascia C di colore grigio per comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
 - fascia D di colore rosso per comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;
 - fascia E di colore verde per comuni da 30.001 a 100.000 abitanti.
7. Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun comune, i consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del sindaco.
8. In concomitanza con l'indizione delle elezioni, il segretario generale della provincia chiede ai segretari dei comuni della provincia l'invio entro il 32° giorno antecedente la data delle elezioni di una attestazione contenente l'elenco e le generalità complete (nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita) del sindaco e di ciascun consigliere comunale in carica alla data del 35° giorno antecedente la votazione ed, inoltre, la data di decorrenza di ciascuna carica. Chiede, inoltre, l'immediata comunicazione dei cambiamenti nel corpo elettorale che dovessero intervenire tra il 35° giorno antecedente e il giorno lavorativo immediatamente precedente la votazione.
9. L'ufficio elettorale calcola l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica sulla base del numero degli aventi diritto al voto alla data del 35° giorno antecedente la votazione e, in caso di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti successivamente, alla data delle elezioni.
10. L'ufficio elettorale pubblica nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente l'elenco degli elettori distinti per fascia demografica di appartenenza, nonché l'esito del calcolo dell'indice di ponderazione del voto di ciascuno di essi, rispettivamente, alla data del 35° giorno antecedente la votazione e alla data delle elezioni. Il link inerente all'elenco degli elettori, pubblicato nella predetta sezione del sito, è comunicato ai comuni della provincia per la pubblicazione sui relativi siti istituzionali con valore di pubblicità notizia.
11. In tutte le disposizioni elettorali della legge n. 56/14 ogni richiamo alla popolazione residente è da riferirsi alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione (risultati ufficiali Istat del censimento del 9 ottobre 2011: - d. P. R. 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012 – Serie Generale).

Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla provincia, tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.
2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali

1. L'ufficio elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

CAPO III

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E SOTTOSCRIZIONI

Art. 10 - Formazione delle candidature

1. Nessun candidato alla carica di presidente può accettare più di una candidatura. Nessun candidato alla carica di consigliere può accettare la candidatura in più liste. Nessuna lista può contenere uno dei due sessi rappresentato in misura superiore a quella stabilita dalla legge, ferme restando le previsioni di cui all'art. 1, co. 72 della legge 7.04.2014 n. 56 e ss. mm. e ii., come recepite dall'art. 14, co. 2, del presente.
2. Nessuna candidatura alla carica di presidente può essere collegata a una lista per l'elezione del consiglio.
3. I candidati alla carica di presidente e di consigliere devono essere indicati con il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale) e il comune presso cui sono stati eletti. I candidati alla carica di consigliere compresi in una lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
4. La candidatura alla carica di presidente non può contenere alcun simbolo. Ciascuna lista è, invece, identificata da un contrassegno elettorale di forma circolare del diametro di cm. 3,00, da riprodurre nella scheda di votazione. Il contrassegno può contenere simboli di partiti o movimenti politici i cui rappresentanti legali ne abbiano autorizzato l'uso con dichiarazione autenticata a termini di legge, non immagini o soggetti religiosi. I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili.
5. Le candidature alla carica di presidente e di consigliere possono designare un delegato effettivo ed uno supplente, incaricati di ricevere la comunicazione di ammissione o ritorsione della candidatura o della lista, di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva delle candidature e di designare i rappresentanti di candidato o di lista presso il seggio elettorale. In mancanza di designazione di delegati, le relative attività possono essere svolte dai candidati a presidente e dai capilista. Ad essi sono indirizzate tutte le comunicazioni inerenti il procedimento elettorale.

Art. 11 – Candidatura a Presidente della Provincia

1. Del candidato a presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La candidatura a presidente della provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 12 – Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da almeno 6 e da non più di 12 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di tutti i singoli candidati deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, la carica ricoperta (sindaco o consigliere comunale), il comune presso cui sono stati eletti.
4. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della L. 56/2014, da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale di determinazione del corpo elettorale.

Art. 13 – Le sottoscrizioni

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale indicati agli articoli 11 e 12.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature per la medesima elezione.
3. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 non possono autenticare le proprie sottoscrizioni.
4. I soggetti autorizzati ad autenticare ai sensi dell'art. 14, della legge 53/90 possono autenticare le liste nelle quali siano candidati. (*modificato con Decreto Presidenziale n. 170 del 13/12/2016*).
5. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a consigliere provinciale possono sottoscrivere la candidatura a presidente della provincia e viceversa.
6. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori. Va altresì indicato il comune, appartenente al territorio della provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
7. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, da¹: **i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria**

¹ La sentenza CdS n. 3457/2013 ha sottolineato la sussistenza del collegamento funzionale ogni qualvolta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari). Pertanto, gli amministratori, il segretario e i funzionari del comune possono autenticare le firme relative alle elezioni provinciali.

disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine².

8. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle richieste a corredo delle candidature deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione. Essa consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Art. 14 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a consigliere provinciale

1. In applicazione dell'art.1, c. 71, L. 56/2014, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

2. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 71 sopra richiamato.

Art. 15 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale (per le liste dei candidati a consigliere provinciale) di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio della regione Lazio. Qualora il contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'articolo 14 della legge 53/1990.

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

3. Il contrassegno dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della candidatura a presidente della provincia

1. La candidatura alla carica di presidente della provincia è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

² L'art. 14 è stato sostituito dall'art. 38-bis, comma 8, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la candidatura alla carica di presidente della provincia redatto come indicato all'articolo 11 intitolato "Candidatura a presidente della provincia";
- b) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia –anche presentatori di lista o candidato-, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle candidature e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- c) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13;

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge redatto sul modello appositamente predisposto.

Art. 17 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere provinciale

1. La lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale è presentata all'ufficio elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.

2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 12 intitolato "Candidatura a consigliere provinciale. Formazione delle liste";
- b) la denominazione della lista e il contrassegno;
- c) due delegati di lista, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni facenti parte della provincia– anche presentatori di lista o candidati-, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista;
- d) la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista nelle modalità previste dall'art. 13.

3. Alla dichiarazione di presentazione di candidatura della lista dei candidati a consigliere provinciale sono allegate le dichiarazioni autentiche di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile.

Art. 18 – Rinuncia alla candidatura

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

2. Eventuali rinunce alla candidatura nel Consiglio provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

Art. 19 – Materiale presentazione della candidatura a presidente della provincia e delle liste a consigliere provinciale

1. La presentazione delle candidature - intesa come loro "materiale" consegna - deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L.56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'ufficio elettorale costituito

presso la provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. Al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.

3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.

4. L'Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando tra l'altro il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.

5. L'Ufficio elettorale non può rifiutarsi di ricevere le candidature e le liste, e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta, sia sugli atti, la data e l'ora della ricezione.

6. L'Ufficio elettorale ricevente deve prendere nota dell'identità e del recapito del soggetto che presenta la candidatura o la lista, sia egli semplice presentatore, candidato o delegato di lista.

CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE

Art. 20 – Procedure di verifica

1. Per ciascuna elezione, le candidature a presidente della provincia, ovvero le liste dei candidati a consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del responsabile dell'ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo indicato all'articolo 20 commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

Art. 21 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori

1. L'ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art.13 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.

2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di presidente della provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del consiglio provinciale, ruscando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.

Art. 22 – Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale

1. L'ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati a consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, ovvero da almeno 6 e da non più di 12 candidati.

2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'ufficio elettorale provvede alla ruscazione della lista.

3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

Art. 23 – Verifica delle candidature

1. Sono cancellati dalla candidatura a presidente e dalla lista dei candidati a consigliere:

- a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
- b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
- c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco o consigliere comunale di uno dei comuni della provincia;
- d) i candidati sindaci alla carica di presidente della provincia il cui mandato scada entro i dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
- e) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il responsabile dell'ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 23, comma 3, intitolato "*Verifica del numero dei candidati a consigliere provinciale*" non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depennare dalla lista i nominativi in eccedenza.

Art. 24 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali

1. L'ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 16 intitolato "*Denominazione delle liste e contrassegno elettorale*" e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione e ne chiede tempestivamente la regolarizzazione o la modifica.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni dell'articolo 16 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

Art. 25 – Completamento esame delle candidature

1. L'ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a presidente dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata.

3. L'ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione.

Art. 26 - Numerazione progressiva delle candidature a presidente della provincia e delle liste di candidati a consigliere provinciali - sorteggi

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggi di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente e a ciascuna lista.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.
3. Le liste dei candidati a consigliere provinciale e le candidature a presidente della provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sul sito internet della provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

CAPO VI
INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Art. 27 - Designazione dei rappresentanti di lista e loro facoltà

1. I delegati o i supplenti, o, ove questi non siano designati, i capolista e i candidati Presidente, hanno la facoltà di individuare un solo rappresentante di lista o del candidato Presidente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti di lista.
2. La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati o, ove questi non siano stati designati, dal capolista o dal candidato Presidente e autenticata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche e integrazioni.
3. La designazione è trasmessa all'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. I rappresentanti di lista, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
5. Il rappresentante di lista o del candidato presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del seggio della tessera elettorale

Art. 28 - Sede delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto hanno luogo, di norma, presso la sede legale della Provincia di Frosinone.
2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'ufficio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale e dell'ufficio elettorale, gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

Art. 29 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale

1. L'ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente al registro degli elettori.
2. Il seggio elettorale e la sottosezione elettorale, come definiti dall'art. 3, comma 2, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti. Uno degli scrutatori, sia per il seggio che per la sottosezione, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.
3. Per la validità delle operazioni del seggio e della sottosezione devono essere sempre presenti rispettivamente almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.
4. Il diritto di voto per le elezioni è esercitato nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.
5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del seggio volante dovranno garantire tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

Art. 30 - Compiti e poteri del presidente del seggio.

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'ufficio elettorale, decide su: difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali; reclami, anche orali e proteste; contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'ufficio elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti dell'ufficio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

Art. 31 - Funzioni del vicepresidente

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal seggio elettorale o dalla sottosezione.

Art. 32 - Compiti del segretario e degli scrutatori

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare:
 - a) compila il verbale delle operazioni del seggio;
 - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'ufficio elettorale registra i voti espressi;
 - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'amministrazione provinciale. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione oppure alle ore 6 del mattino del giorno della votazione.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 33 - Costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale e la sottosezione sono costituiti nel pomeriggio del giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del seggio e della sottosezione possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del seggio e della sottosezione, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. Le schede autenticate vengono riposte e custodite, a cura del presidente dell'ufficio elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di seggio e quello della sottosezione verificano che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

Art. 34 - Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati

involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

Art. 35 - Modalità di espressione del voto per il candidato presidente della provincia

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto apponendo una croce sul nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Art. 36 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di consigliere provinciale

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della L. 56/2014, apponendo una croce sul relativo contrassegno.

2. L'elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati scrivendo il cognome del candidato nella riga tratteggiata stampata nel riquadro della lista e sopra il contrassegno.

Art. 37 - Operazioni di scrutinio

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle ore 10 del giorno successivo alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

Art. 38 - Materiale elettorale

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'ufficio elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'ufficio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al presidente della provincia o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

Art. 39 - Proclamazione alla carica di presidente della provincia

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.

Art. 40 - Proclamazione alla carica di consigliere provinciale

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Art. 41 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale

Entro il giorno successivo il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia.

Art. 42 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla legge n. 56 del 7.04.2014 e ss. mm. e ii. e alla normativa nazionale vigente per le elezioni del consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 01.07.2014, ad oggetto: "*Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali - Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*" e alle circolari ministeriali specifiche in materia.



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE SEGRETARIATO GENERALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI 2026. MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE. APPROVAZIONE

PROPOSTA N. 4577 del 2025

Il sottoscritto DIRIGENTE ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime **parere FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione ed attesta che non ci sono situazioni di conflitto di interessi che possano incidere sul presente provvedimento.

Frosinone, 19/12/2025

Documento firmato digitalmente da

SCARSELLA AMEDEO



PROVINCIA DI FROSINONE

Certificato di Esecutività

Decreto del Presidente N. 101 del 19/12/2025

Oggetto: ELEZIONI PROVINCIALI 2026. MANUALE OPERATIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PROCEDURA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE. APPROVAZIONE.

Il decreto in oggetto, pubblicato dal 19/12/2025 al 03/01/2026, è diventato esecutivo in data 19/12/2025 .

Frosinone li, 19/12/2025

Sottoscritto da
(PECCIA STEFANIA)